



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 29 aprile 2013, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013

(Redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998)

(approvata dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. il 14 marzo 2013)

Signori Soci,

la presente Relazione è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Olidata S.p.A. (la “Società”), relativamente alle proposte concernenti le materie di cui ai punti all’ordine del giorno dell’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata presso la sede legale in Pievesestina di Cesena (FC), Via Fossalta n. 3055, per il giorno 29 aprile 2013 alle ore 17,00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2013, stessi luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione;

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

3.1 Determinazione del numero dei componenti;

3.2 Nomina del Consiglio di Amministrazione e eventuale nomina del Presidente;

3.3 Determinazione del relativo compenso.

*** * ***

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012

1.2 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della società di revisione

Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 14 marzo 2013, evidenzia un utile netto pari a Euro []. Il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, la Relazione sulla gestione con l’indicazione della Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari e l’attestazione di cui all’art. 154-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 58/1998, nonché le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sono messi a disposizione del pubblico secondo le disposizioni vigenti e nei termini dalle stesse previsti e, in particolare, sono depositati presso la sede legale e resi disponibili sul sito Internet della Società all’indirizzo www.olidata.com (sezione Investor Relations).

Rimandando alla Relazione sulla gestione e alle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione l’illustrazione del progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, gli Amministratori invitano i Signori Soci a approvare la seguente proposta:

“L’Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- *esaminato il progetto di progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 di Olidata S.p.A., dal quale risulta un utile netto di Euro 25.239”.

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

Nell'ipotesi in cui il progetto Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 predisposto dal Consiglio di Amministrazione dovesse essere approvato, il patrimonio netto della Società a tale data risulterebbe così composto:

- Capitale Sociale Euro 2.346.000;
- Riserva Legale Euro nulla;
- Riserva transizione agli IAS negativa per Euro (106.211);
- Risultato di periodo positivo per Euro 25.239.

In ragione del fatto che al 31 dicembre 2012 rimane in essere una perdita residua dell'anno precedente di Euro 653.042, gli Amministratori propongono di parzialmente coprire tale perdita con il risultato netto di questo esercizio e invitano pertanto i Signori Soci a approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- *approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 e la Relazione sulla gestione;*
- *preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- *preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

relativamente all'utile netto risultante dal Bilancio di esercizio di Olidata S.p.A. al 31 dicembre 2012, pari a Euro 25.239, di destinare tale importo a parziale copertura della perdita residua dell'anno precedente pari a Euro 653.042”.

2. Relazione sulla Remunerazione – deliberazioni relative alla prima Sezione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. n. 58/1998

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 123-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 84-quater, comma 1 del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, a decorrere dall'esercizio 2011, la Società mette a disposizione del pubblico, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio, presso la sede legale, pubblicata nel sito Internet di Olidata S.p.A. all'indirizzo www.olidata.com e con le altre modalità stabilite dalla Consob, la Relazione sulla remunerazione redatta in conformità all'Allegato 3A, Schema 7-bis del medesimo Regolamento.

La Relazione sulla remunerazione, approvata dal Consiglio di Amministrazione, è articolata in due sezioni. La prima sezione illustra le informazioni sulle procedure utilizzate per l'adozione della politica di remunerazione, per la sua attuazione (anche con riferimento agli organi di controllo), nonché i contenuti della stessa politica con

riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

La seconda sezione fornisce un'informativa peculiare su ciascuna delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio 2012 ai predetti soggetti (compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro), a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla società quotata e dalle società controllate o collegate.

L'Assemblea è tenuta a esprimere un voto non vincolante sulla prima sezione della suddetta relazione in merito: (i) alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche della Società; nonché (ii) alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs n. 58/1998.

Gli Amministratori invitano i Signori Soci a approvare la seguente proposta:

“L'Assemblea Ordinaria di Olidata S.p.A.

- *preso atto della Relazione sulla remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999;*
- *esaminata, in particolare, la sezione prima relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica;*

delibera

di esprimersi in senso favorevole sulla sezione prima della Relazione sulla remunerazione”.

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

In base a quanto deliberato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 18 giugno 2010 con l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione della Società. Si rende, pertanto, necessario, previa determinazione del numero dei suoi componenti (3.1), procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino all'approvazione del Bilancio dell'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2015 (3.2), nonché alla determinazione del relativo compenso (3.3). Tali tre punti saranno posti in votazione separatamente al fine di consentire il voto a ciascun avente diritto, nonché ai delegati con istruzioni di voto sulla base delle indicazioni di voto ricevute su ciascun punto.

(3.1) Determinazione del numero dei componenti

A norma dell'art. 11, comma 1 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di sette Amministratori.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti. Nella valutazione della composizione del Consiglio, come commentato nel Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance e promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice"), occorre verificare che siano adeguatamente rappresentate, in relazione all'attività svolta dalla Società, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le competenze professionali e manageriali, anche di carattere internazionale, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in Consiglio di diversi generi, fasce d'età e anzianità di carica.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

(3.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e eventuale nomina del Presidente

Anche tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto sociale, gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, devono essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità stabiliti decreto del Ministro di grazia e giustizia n. 162 del 30 marzo 2000 ("D.M. 162/2000"). Si rammenta che ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 del D. Lgs n. 58/1998 ("TUF"), almeno un Amministratore deve possedere i requisiti di indipendenza ivi richiesti ("Amministratore Indipendente ex art. 147-ter"). Avendo la Società aderito al Codice, il Consiglio di Amministrazione auspica che gli Amministratori siano scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri ivi previsti.

Con riferimento alle modalità di elezione si precisa che, come riportato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato sul quotidiano "Milano Finanza" in data 15 marzo 2013, la nomina degli Amministratori deve avvenire ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale, sulla base di liste presentate dai Soci e nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio fra i generi nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti applicabili. In particolare, in occasione del primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge del 12 luglio 2011 n. 120, almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.

L'Assemblea sarà chiamata a votare le liste che saranno state regolarmente depositate presso la sede legale o all'indirizzo di posta elettronica certificata olidata@legalmail.it, almeno venticinque giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, in prima convocazione, ossia entro il 4 aprile 2013.

Possono presentare una lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione i Soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente a altri Soci presentatori, di una quota di partecipazione pari

almeno al 4,5% del capitale sociale, nel rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti ex art. 147-ter, con le maggioranze di legge previste. La titolarità del numero delle azioni necessario per la presentazione delle liste da parte dei Soci è attestata mediante comunicazione rilasciata, su richiesta di ciascun Socio, da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile e comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio che richiede la comunicazione nel giorno in cui la lista è depositata presso la Società.

A norma dell'art. 11, comma 3 dello Statuto sociale:

“Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 7 (sette), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Ogni lista deve contenere ed espressamente indicare almeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter, con un numero progressivo non superiore a sette. Inoltre, in ciascuna lista possono essere espressamente indicati, se del caso, gli Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice. Inoltre, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano per il primo mandato successivo alla data di efficacia delle disposizioni della Legge n. 120 del 12 luglio 2011 almeno un quinto del totale e per i due mandati successivi almeno un terzo del totale, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore.”

Le liste contengono, inoltre, in allegato:

- (i) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- (ii) dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti per essere qualificati come Amministratore indipendente ex art. 147-ter e, se del caso, degli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione dei mercati o da associazioni di categoria;
- (iii) indicazione delle identità dei Soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, comprovata da apposita comunicazione rilasciata da intermediario;
- (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Un Socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Infine, a norma dell'art. 11, comma 3 dello Statuto sociale:

“Al termine della votazione, risultano eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la “Lista di Maggioranza”), viene tratto un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti il Consiglio, come previamente stabilito dall'Assemblea dei Soci, meno uno; risultano eletti, in tali limiti numerici, i candidati nell'ordine numerico indicato nella lista; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i Soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili (la “Lista di Minoranza”), viene tratto un Amministratore, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima; tuttavia, qualora all'interno della Lista di Maggioranza non risulti eletto nemmeno un Amministratore indipendente ex art. 147-ter, risulterà eletto, anziché il

capolista della “Lista di Minoranza”, il primo Amministratore indipendente ex art. 147-ter indicato nella “Lista di Minoranza”.

Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime. In caso di parità di voti tra liste, prevale quella presentata da Soci in possesso della maggiore partecipazione al momento della presentazione della lista, ovvero, in subordine, dal maggior numero di Soci.

Qualora la composizione del Consiglio di Amministrazione, ad esito delle votazioni, non consenta il rispetto dell’equilibrio tra i generi, quelli del genere più rappresentato che - tenuto conto del loro ordine di elencazione in lista - siano stati eletti per ultimi nella Lista di maggioranza decadono nel numero necessario ad assicurare l’ottemperanza al requisito e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista del genere meno rappresentato. In mancanza di candidati del genere meno rappresentato all’interno della Lista di maggioranza in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l’Assemblea integra il Consiglio di Amministrazione con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea dei Soci esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei votanti, senza tener conto degli astenuti, risultano eletti Amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall’Assemblea, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In mancanza di liste, ovvero qualora il numero degli Amministratori eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall’Assemblea dei Soci, i membri del Consiglio vengono nominati dall’Assemblea medesima con le maggioranze di legge, fermo l’obbligo della nomina, a cura dell’Assemblea, di un numero di Amministratori indipendenti ex art. 147-ter pari al numero minimo stabilito dalla legge, e fermo l’obbligo di rispettare la proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Gli Amministratori indipendenti ex art. 147-ter, indicati come tali al momento della loro nomina, devono comunicare l’eventuale sopravvenuta insussistenza dei requisiti di indipendenza, con conseguente decadenza ai sensi di legge.

E’ eletto Presidente del Consiglio il candidato eventualmente indicato come tale nella “Lista di Maggioranza” o nell’unica lista presentata ed approvata. In difetto, il Presidente è nominato dall’Assemblea dei Soci con le ordinarie maggioranze di legge, ovvero è nominato dal Consiglio ai sensi dello Statuto.”

Stante quanto sopra illustrato, l’Assemblea è invitata a provvedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica fino alla data dell’Assemblea Ordinaria convocata per l’approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015, nonché alla eventuale nomina del Presidente.

(3.3) Determinazione del relativo compenso

L’Assemblea Ordinaria è chiamata a determinare il compenso da corrispondere agli Amministratori. Ai sensi dell’art. 2389 del codice civile e dell’art. 16 dello Statuto sociale, la retribuzione è determinata dall’Assemblea, su base annuale, all’atto della nomina per il periodo di durata della carica.

Olidata – Relazione illustrativa

Si fa presente che i compensi degli Amministratori attualmente in carica sono pari a Euro 160.000,00 (centosessantamila virgola zero zero) annui, oltre a trattamento di quiescenza rivalutazione e oneri sociali per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) annui, oltre a trattamento di quiescenza rivalutazione e oneri sociali per ognuno degli altri tre Amministratori.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e invita a deliberare, sulla base delle proposte che potranno essere formulate nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Pievesestina di Cesena, 14 marzo 2013

**per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Ing. Marco Sangiorgi**